



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Raffaella Miranda	Consigliere (relatore)
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario
Stefania Calcari	Referendario
Rosita Liuzzo	Referendario
Tommaso Martino	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2022 ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto n 28/21 con il quale si è attribuito al Presidente aggiunto, tra l'altro, la funzione di presiedere i collegi convocati nella materia consultiva;

Vista la nota prot. 51142 del 31/08/2021, acquisita al prot. Cdc n.9159 del 31/08/2021, con la quale il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore (SA) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Visto il decreto di assegnazione della presente richiesta di parere alla dottoressa Raffaella Miranda del 16 settembre 2021;

Vista la richiesta di deferimento proposta dal magistrato relatore nella data del 7 febbraio 2022;

Vista l'ordinanza presidenziale, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022, da tenere mediante collegamento da remoto;

Udito, nella camera di consiglio telematica del 24 febbraio 2022, il magistrato relatore, dott.ssa Raffaella Miranda

### **OGGETTO DEL PARERE**

Il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore (SA) ha formulato una richiesta di parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 (cfr. nota prot. 10493 del 28/10/2021, acquisita al prot. Cdc n. 12161 del 09/11/2021).

In particolare il Comune, quale ente capofila per la gestione associata dei servizi sociali di cui alla convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/00, dopo aver richiamato, trascrivendola integralmente, la normativa prevista dall'art. 1, dal comma 797 al comma 802 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), formula i seguenti quesiti:

*“se le risorse di cui al Fondo povertà (risorse di natura strutturale) sono considerabili risorse certe ed a carattere permanente o, se invece, sono considerate certe nell'an ed incerte nel quantum e quindi potenzialmente in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio qualora, caricando le spese di personale per le stabilizzazioni sul predetto Fondo e lo stesso si riveli insufficiente, vengano compromessi, anche solo in ottica prospettica, i ridetti equilibri;*

*se le assunzioni effettuate con l'utilizzo del predetto Fondo povertà non necessitano di autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali essendo considerabili assunzioni eterofinanziate ed, in caso positivo, se sono considerabili tali per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o se, invece, sono considerabili tali solo per il periodo di utilizzo del predetto Fondo Povertà;*

*se le spese di personale de quibus finanziate con appositi fondi non devono essere computate ai fini dell'applicazione della nuova disciplina in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni e quindi irrilevanti ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali;*

*se gli emolumenti di un eventuale Coordinatore esterno (non scelto fra il personale dipendente dei Comuni facenti parte del Piano sociale di zona) del Piano sociale medesimo di cui alla convenzione tra Comuni ex art 30 del Tuel può essere finanziato con Fondi del Piano, su decisione del Coordinamento”.*

### **DIRITTO**

#### ***Ammissibilità soggettiva.***

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, ossia dal legale rappresentante dell'Ente. Vale, al riguardo, il consolidato

orientamento della Sezione delle Autonomie di cui all'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

***Ammissibilità oggettiva.***

Alla luce della normativa e dei consolidati indirizzi interpretativi, ai fini dell'ammissibilità del parere sotto il profilo oggettivo, è necessario accertare che si tratti di quesito inerente alla materia della contabilità pubblica, avente i caratteri della generalità ed astrattezza. In ordine al presente profilo, la richiesta di parere all'esame risulta, quindi, ammissibile, visto che la questione dei vincoli relativi alla spesa del personale degli enti locali è riconducibile alla nozione di "contabilità pubblica" e trattandosi di quesito avente i richiesti caratteri della generalità ed astrattezza.

Può dunque procedersi ad esaminare il merito del quesito posto, fermo restando che il presente parere è reso in termini generali e astratti, non potendosi in alcun modo estendere alla valutazione nel merito delle scelte gestorie in materia di assunzioni, che rientrano nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'Ente, il quale potrà orientare la propria decisione in base alle conclusioni contenute nella presente deliberazione.

Preliminarmente si rammenta che la legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, commi 797 e seguenti, ha previsto l'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale, definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio, definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In tale prospettiva, proprio al fine di incrementare il sistema dei servizi sociali comunali, è stabilita l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali, in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

- a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 (comma 797).

Il primo quesito, nella prospettazione indicata, inerisce alla natura ed alle caratteristiche delle risorse destinate al potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali che il comma 799 attribuisce a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed a tal fine prevede, in sede di decreto annuale

di riparto del Fondo, la riserva di una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Stabilisce inoltre che *“le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili» (queste ultime a far data dal 2022, ndr), sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798 (inviati da ciascun Ambito territoriale entro il 28 febbraio di ogni anno), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno”*. Dopo averne prevista l'indisponibilità per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo, stabilisce che *qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo (180 milioni di euro), si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile.* Il medesimo comma 799, all'ultimo periodo altresì dispone: *“I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798”*.

Sostanzialmente, il legislatore è intervenuto sulla materia con volontà inequivocabilmente diretta a spronare i comuni al raggiungimento di un rapporto duraturo e stabile, mediante la esplicita previsione di contratti a tempo indeterminato, tra assistenti sociali e residenti; di tale volontà diretta a coinvolgere l'intero territorio fornisce riscontro anche l'espresso riferimento, contenuto nel successivo comma 800, che stabilisce che il contributo assegnato all'Ambito è da questo suddiviso tra i comuni che ne fanno parte, *“anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni (...)”*, secondo le modalità definite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine è stato adottato il D.M. n. 15 del 04/02/2021 che, al punto 8) dell'art. 2, stabilisce che *“con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto, o siano comunque impossibilitati a realizzare assunzioni, gli stessi comuni, insieme a quelli associati e all'ambito stesso, adotteranno ogni azione utile, anche attraverso la gestione associata dei servizi, a favorire che benefici del potenziamento dei servizi anche la popolazione ivi residente”*. Si tratta, dunque, di contributi aventi natura premiale, essendo correlati al raggiungimento degli indicati rapporti tra assistenti sociali e popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, rispetto ai quali il legislatore si è premurato di prevedere espressamente l'accesso anche per quei comuni con ridotte capacità assunzionali. Se, da un lato, le predette risorse che l'art. 1, comma 797, della legge 178/2020 nella misura riservata dal comma 799 (quota massima di 180 milioni di euro), siano da

considerarsi allo stato permanenti, affinchè esse possano trasformarsi in contributi ai fini dell'assunzione di assistenti sociali occorre il verificarsi di una serie di condizioni e circostanze.

In primo luogo, la normativa **impone l'invio entro il termine perentorio del 28 febbraio** di prospetti riassuntivi da parte di ciascun Ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso (comma 798), sancendo che, in assenza o tardiva trasmissione degli stessi, tali contributi non spettano (comma 799); inoltre, lo stesso comma 799 stabilisce che, **ove le somme prenotate risultino maggiori rispetto alla riserva massima** stabilita in 180 milioni di euro, pur procedendo all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti, **verrà operata una riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione** in relazione alla capienza della quota disponibile. Infine, il predetto D.M n. 15 del 04/02/2021, che definisce le modalità in base alle quali il contributo assegnato all'Ambito è da questo suddiviso tra i comuni, al comma 5 dell'art. 2 prevede analogamente che **“laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 4 ecceda il totale riconosciuto all'Ambito territoriale, il contributo è riconosciuto in quota parte.”**

Non vi è dubbio che il verificarsi di tali condizioni e circostanze, comportando un'incertezza non solo nell'an ma anche nella misura del contributo, implica quale necessaria conseguenza, che l'onere finanziario che ne deriva ricadrebbe interamente o parzialmente sull'ente che vedrebbe venir meno o ridursi l'etero-finanziamento con possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio, conseguenza questa che, nel caso di enti in piano di riequilibrio finanziario, comprometterebbe il previsto ripiano dei debiti pregressi.

Ne consegue, **venendo al secondo quesito**, che gli atti relativi alle assunzioni effettuate con l'utilizzo dei predetti contributi debbono essere sottoposti all'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali perché abbia modo di valutare, sulla base dei poteri di controllo ad essa attribuiti, anche in visione prospettica, gli strumenti per far fronte ad eventuali sopravvenienti situazioni di squilibrio di bilancio, derivanti dal mancato introito, totale o parziale, dei contributi in parola.

Invero la Commissione, in base al combinato disposto degli art. 155, co. 1, lett. a), 243 e 243 bis del TUEL, esercita i poteri di controllo anche sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari nonché degli enti che hanno deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario a condizione che riguardi la verifica sulla compatibilità finanziaria e non “una valutazione di merito delle scelte organizzative discrezionali” (cfr. Cons. St., Sez. III, 11 luglio 2016 n. 3018).

La circostanza che i predetti contributi, percepiti ai sensi dell'art. 1, co. 797 e ss., della L. 30 dicembre 2020, n. 178 e utilizzati per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali e la

corrispondente spesa sostenuta dall'Ente non concorrano, come meglio si vedrà più avanti, nella determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, nulla ha a che vedere con l'esigenza di osservanza dell'obbligo, durante il periodo di vigenza del PRFP, di conseguire la riduzione dello squilibrio preesistente evitando peraltro di generarne di nuovi o comunque provvedendo a riassorbirli tempestivamente. A presidio di tali scopi è posto il controllo della Commissione e il monitoraggio delle Sezioni di controllo.

Il terzo quesito ( se, cioè, le spese di personale de quibus finanziate con appositi fondi non devono essere computate ai fini dell'applicazione della nuova disciplina in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni e quindi irrilevanti ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali) come prospettato dall'Ente, appare generico nella parte in cui non definisce a quali "appositi fondi" si faccia riferimento, oltre evidentemente al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per la quota prevista all'art. 1, c. 799 e ss. della legge 178/2020, come sopra specificato. Poiché queste ultime risorse sono le uniche espressamente indicate dal Legislatore come utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale (diversamente da quelle afferenti al "Fondo Solidarietà" di cui ai commi 791 e 792, art. 1 della citata legge n. 178, finalizzate genericamente al potenziamento sistema dei servizi sociali comunali - Cfr. Corte dei conti, Sezione Controllo Marche, Del. 113/2021), limitando il campo interpretativo alle norme relative alle risorse del "Fondo cd. Povertà", il quesito si intende volto a conoscere se le spese finalizzate alle assunzioni di personale avente la qualifica di assistente sociale, finanziate con le risorse del Fondo Povertà autorizzate con la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 797 e ss., della legge 178/2020), debbano essere computate ai fini del rispetto dei limiti e dei tetti di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente, oppure possano venir escluse in quanto irrilevanti ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali.

In proposito, recita il comma 801 dell'art. 1 della legge 178/2020: "*Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.*"

Per effetto di tale norma, dunque, le risorse a valere sul "Fondo Povertà" nei limiti delle stesse risultano destinabili alle assunzioni di nuovo personale con la qualifica di assistente sociale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, *“fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio”*.

Inoltre, lo stesso comma 801, prevede che i Comuni possono assumere assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (*«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»*), che dispone, per il periodo in cui è garantito il finanziamento e a decorrere dall'anno 2021 che *“(...) le spese di personale riferite alle assunzioni, (...) finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (...)”*.

Pertanto, con riferimento alle risorse di cui al *Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208* per la quota prevista all'art. 1, c. 799 e ss. della legge 178/2020, condividendo l'indirizzo interpretativo già pacificamente riconosciuto ( cfr., Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, n. 65/PAR/2021 e Sezione controllo Marche n. 113/2021/PAR), si ritiene che l'eventuale utilizzo, da parte dei comuni, delle risorse *ex commi 797 e ss. dell'art. 1, della legge n. 178/2020*, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale, deroga - in presenza dell'espressa disposizione del comma 801 - al rispetto dell'osservanza dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, oltre che dei vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Passando infine al quarto quesito (*se gli emolumenti di un eventuale Coordinatore esterno -non scelto fra il personale dipendente dei Comuni facenti parte del Piano sociale di zona - del Piano sociale medesimo di cui alla convenzione tra Comuni ex art 30 del Tuel possano essere finanziati con Fondi del Piano, su decisione del Coordinamento*) si rileva, in primo luogo, che l'art. 30 TUEL prevede espressamente (al comma 4) *“la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”*.

L'istituto della convenzione, regolato dall'art. 30 del TUEL, rappresenta una forma contrattuale di accordo tra partecipanti senza che da questo scaturisca la costituzione di un soggetto con veste giuridica autonoma rispetto ai soggetti contraenti che infatti mantengono la titolarità giuridica delle funzioni, delle risorse e del personale.

Fra le diverse ipotesi di collaborazione tra Enti locali, la convenzione rappresenta la forma più flessibile di accordi tra pubbliche amministrazioni; si tratta, infatti, di una ipotesi di partenariato debole rispetto a quella forte di un'unione di comuni che, come noto, ai sensi dell'art 32 comma 1 del TUEL, è definita come ente locale e, in quanto tale, detentore di un raggio di azione gestionale di più ampio respiro, ivi inclusi gli obblighi e le potenzialità offerte dall'applicazione di tutte le norme che fanno riferimento esplicito agli enti locali. Nel caso di specie giova ricordare quanto ribadito dalla giurisprudenza contabile già in passato riferendolo in esclusiva agli enti locali: *“la disciplina vincolistica in materia di spesa di personale va riferita non solo al singolo ente locale, ma anche a tutte quelle forme di cooperazione e di esternalizzazione, che tendono a disarticolare l'unità in più centri giuridici (di diritto pubblico o privato), dotati di propria soggettività e competenze, su cui l'ente, tuttavia, mantiene il controllo gestionale dall'esterno, quali i consorzi e le unioni di comuni (oltre che le società interamente partecipate o controllate dall'ente locale)”*(in tal senso, Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, Del. 268/2018).

Ciò detto, si evidenzia che, nel caso in esame, viene altresì in rilievo, la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, adottata dalla Regione Campania in attuazione della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000, n. 328), che all'art. 23, disciplinando l'Ufficio di Piano - struttura tecnica di supporto alla realizzazione del piano di zona – prevede, in caso di necessità, il ricorso a collaborazioni esterne. Recita infatti il comma 2: *“L'ufficio di piano si avvale, nei limiti fissati dal coordinamento istituzionale d'ambito, di personale distaccato, per il triennio relativo a ciascun piano di zona d'ambito, degli enti locali e della ASL, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti in caso di comprovata necessità (...)”*.

La figura del coordinatore, che qui interessa, non era prevista nella originaria formulazione della legge regionale predetta. Successivamente, una modifica intervenuta nel 2012 (articolo 1, comma 1, lettera r), punto 3), legge regionale 6 luglio 2012, n. 15), all'art. 11 - dedicato alle funzioni e alla composizione del Coordinamento Istituzionale – ha aggiunto, all'inizio del punto e), la locuzione “nomina il coordinatore”, senza però definirne né i requisiti né le competenze.

Il Piano Sociale della Regione Campania per il triennio 2019-2021, attualmente ancora in esecuzione, adottato con DGR n. 897 del 28/12/2018, nella parte IV dedicata a *Il Sistema e la sua Governance*, al paragrafo IV.1.3, fa coincidere la figura del coordinatore/direttore con il responsabile dell'Ufficio di Piano, come definito dall'art. 23, comma 4, della citata legge regionale



n. 11/07, ove si legge che *“La direzione dell’ufficio di piano è attribuita di norma alle figure professionali sociali di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quali responsabili del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al fondo d’ambito per l’implementazione del piano di zona”*. In particolare, rispetto alla direzione dell’Ufficio di Piano, in ossequio al comma 4 dell’art. 11 della più volte citata legge regionale n. 11/07 che la definisce *“ascrivibile alla dirigenza pubblica o privata”*, nel Piano si afferma che *“non risulta possibile prevedere Responsabili/Dirigenti di Uffici di Piano privi di funzioni dirigenziali o, peggio ancora, subordinati a Dirigenti/Funzionari esterni alla struttura, incardinati con altre funzioni presso il Comune capofila o altro Comune dell’Ambito. Il Responsabile/Dirigente dell’Ufficio di Piano, per l’importanza del ruolo che ricopre, e per la natura fiduciaria del rapporto con gli organi di indirizzo, deve essere una figura totalmente ed esclusivamente dedicata, con rapporto di lavoro dipendente, anche a termine, ed in possesso di titolo di laurea magistrale o vecchio ordinamento, preferibilmente in una delle classi di laurea richieste per le figure professionali sociali”*. Pertanto, si afferma (pg. 62) che *“la Regione Campania, al fine di garantire una più efficace ed efficiente gestione dei servizi sociali territoriali istituisce un Elenco dei Direttori e dei Coordinatori degli Ambiti Sociali, cui attingeranno i Cda dei Consorzi /Aziende Consortili e i Coordinamenti Istituzionali per l’individuazione del responsabile (Direttore/ Coordinatore) dell’Ufficio di Piano.”* Ne consegue che, ove istituito, il Coordinatore dovrà essere reclutato attingendo dall’Albo predetto.

Circa l’ammontare delle risorse finanziarie da poter destinare al ruolo specifico del coordinatore, non vi è alcuna specifica norma.

Con riferimento generico al reclutamento di personale esterno, il Piano - dopo aver ribadito che vi si può far ricorso solo se, fra il personale in organico nei Comuni dell’Ambito o nella ASL, non risultino presenti e/o disponibili le figure professionali necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni, nello stesso paragrafo IV.1.3 - afferma che potranno essere utilizzate le risorse del FONDO UNICO di AMBITO nel limite del 20% dello stesso.

Per i motivi esposti, ai quesiti formulati dall’Ente, pertanto, il Collegio ritiene di rispondere nei seguenti termini:

- le risorse di cui al Fondo povertà sono da considerare incerte nell’an e nel quantum, il che implica quale necessaria conseguenza, che l’eventuale onere finanziario che ne deriva ricadrebbe interamente o parzialmente sull’ente che vedrebbe venir meno o ridursi l’etero-finanziamento con possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio;
- gli atti relativi alle assunzioni effettuate con l'utilizzo dei predetti contributi devono essere sottoposti all’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali perché

abbia modo di valutare, sulla base dei poteri di controllo ad essa attribuiti, anche in visione prospettica, gli strumenti per far fronte ad eventuali sopravvenienti situazioni di squilibrio di bilancio, derivanti dal mancato introito, totale o parziale, dei contributi in parola;

- per quanto concerne il terzo quesito, interpretato come illustrato in parte motiva, e cioè come volto a conoscere se le spese finalizzate alle assunzioni di personale avente la qualifica di assistente sociale, finanziate con le risorse del Fondo Povertà autorizzate con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 797 e ss., della legge 178/2020), debbano essere computate ai fini del rispetto dei limiti e dei tetti di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente, oppure possano venir escluse in quanto irrilevanti ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali, si ritiene che, con riferimento alle risorse di cui al Fondo Povertà per la quota prevista all'art. 1, c. 799 e ss. della legge 178/2020, l' utilizzo, da parte dei comuni, delle risorse ex commi 797 e ss. dell'art. 1, della legge n. 178/2020, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale, deroga - in presenza dell'espressa disposizione del comma 801 - al rispetto dell'osservanza dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, oltre che dei vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- con riguardo al reclutamento di personale esterno possono essere utilizzate le risorse del FONDO UNICO di AMBITO nel limite del 20% dello stesso, come indicato nella parte motiva della presente deliberazione.

### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti rilascia il parere nei termini esposti in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa dalla Segreteria del Servizio di supporto all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio telematica del 24 febbraio 2022.

L'ESTENSORE  
Raffaella Miranda

IL PRESIDENTE  
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il

28 febbraio 2022

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Giuseppe Imposimato)